Commissario Delegato ex Ordinanza CDPC n. 102 del 5 luglio 2013
"Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico
che il 21 giugno ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara"

Ordinanza N. 3 del 4 giugno 2014 – Allegato 1

Articolo 1
(*Condizioni per la concessione del contributo*)

1. Al fine di consentire il rientro dei residenti nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 21 giugno 2013, è concesso un contributo a favore dei proprietari e degli usufruttuari, dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, per il ripristino delle strutture e delle parti comuni, nonché il rafforzamento necessario all'eliminazione delle eventuali carenze strutturali, degli edifici in cui è presente almeno un'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, abituale e continuativa alla data del sisma, che siano stati oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità totale o parziale, per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento sismico del 21 giugno 2013 e sia stata presentata, presso il comune competente, richiesta tramite la ricognizione ai sensi della OCDPC 129/2013.

2. Il contributo riconosciuto per gli interventi sarà determinato come previsto ai sensi del successivo art. 2.

3. Il contributo riconosciuto sarà erogato, in fase di prima applicazione, come frazione del contributo ammissibile a finanziamento in funzione dell'ammontare complessivo delle richieste pervenute e risultate ammissibili, rapportato alle risorse disponibili al momento della conclusione dell'istruttoria, che verrà determinato con apposito atto del Commissario. A fronte dello stanziamento di ulteriori risorse finanziarie si provvederà, proporzionalmente, alla determinazione di erogazioni successive, fino alla concorrenza del contributo riconosciuto.

Articolo 2
(Determinazione del contributo ammissibile a finanziamento)

1. L'entità del contributo ammissibile a finanziamento per l'intero edificio è pari all'intero importo derivante dal computo metrico-estimativo delle opere da eseguire, redatto sulla base del prezzario regionale vigente o dal rendiconto dalle spese documentate per le opere già eseguite all'atto della pubblicazione della presente ordinanza, al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A., se non recuperabile.

2. Sono ammissibili gli interventi di ripristino delle strutture, inclusi i rafforzamenti finalizzati all'eliminazione delle carenze strutturali evidenti, e delle parti comuni ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile, degli edifici nonché le opere di finitura strettamente connesse ai predetti interventi e, per le sole unità immobiliari di cui all'art.1, comma 1, le opere di finitura, gli infissi e gli impianti danneggiati.

3. Nel caso di edificio che comprende anche unità immobiliari aventi destinazione diversa da quelle di cui all'art 1, comma 1, il contributo per queste è finalizzato alla sola riparazione, ed eventuale rafforzamento, delle strutture e delle parti comuni.

4. Le spese tecniche sono computate nel costo dell'intervento sino ad un massimo del dieci per cento dell'importo dei lavori ammissibili.

5. Le opere ammesse a finanziamento dovranno riguardare esclusivamente l'edificio interessato con l'esclusione dal computo degli elementi accessori esterni all'edificio stesso anche se ad esso pertinenti quali rimesse, cantine, autorimesse, etc.

Art. 3

Presentazione delle domande

1. I Sindaci provvedono alla massima divulgazione della presente ordinanza, anche mediante avvisi pubblici ai sensi della legge 241/1990 ove, tra l'altro, si precisa il termine perentorio di presentazione delle domande fissato nel 30 giugno 2014.

2. I soggetti legittimati, individuati all'articolo 1, comma 1, inoltrano, a pena di decadenza, apposita domanda diretta al Sindaco del Comune nel quale è ubicato l'edificio danneggiato. La domanda è redatta mediante il modello Allegato 2 alla presente ordinanza che verrà pubblicata, oltreché nelle modalità previste dall'ordinanza e riportate anche sul sito web http://www.sismapuane.it

3. Per i nuclei familiari residenti evacuati di cui alla presente ordinanza, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'Art. 2 della OCDPC 102/2013.

4. Per gli edifici costituiti da unità immobiliari di proprietari diversi, la domanda è presentata dall'amministratore del condominio, ove esistente, ovvero da altro soggetto all'uopo delegato in forma libera dagli stessi proprietari.

5. Qualora vengano accertate carenze nella compilazione della domanda, il Comune, entro quindici giorni dalla scadenza della presentazione della stessa, richiede per una sola volta le necessarie integrazioni che debbono essere prodotte entro e non oltre dieci giorni successivi al ricevimento della richiesta, a pena di decadenza dal contributo.

6. La domanda, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 47 del DPR n. 445/2000, deve indicare:

a) gli estremi della richiesta presentata con la ricognizione ai sensi della OCDPC 129/2013 presso il comune competente;

b) i tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori;

c) l'impresa incaricata di eseguire i lavori;

d) l'importo complessivo del computo metrico estimativo dei lavori da eseguire ripartito per interventi relativi alle strutture portanti, impianti, finiture e serramenti, in analogia con quanto riportato nella scheda della ricognizione dei fabbisogni;

e) l'eventuale stipula di polizza assicurativa per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico, documentando l'importo assicurativo riconosciuto e i premi versati negli ultimi cinque anni;

7. La domanda deve inoltre contenere, per ciascuna unità immobiliare compresa nell'edificio, con riferimento alla data dell'evento sismico:

a) gli estremi e la categoria catastali;

b) la superficie netta dell'unità immobiliare e delle relative pertinenze interne nonché della quota parte delle superfici comuni;

c) la destinazione d'uso;

d) il numero, la natura e la data dell'ordinanza sindacale (e delle eventuali successive ordinanze integrative o modificative) e se la stessa preveda un'inagibilità totale, ancorché temporanea, dell'unità immobiliare;

e) il nominativo dei proprietari e la relativa quota di proprietà;

f) l'eventuale nominativo degli affittuari residenti e gli estremi del contratto di affitto;

g) il numero dei componenti del nucleo familiare, eventualmente sgomberato;

h) l'eventuale presenza nel nucleo familiare di soggetti portatori di handicap, di disabili con invalidità accertata non inferiore al 67% e di ultrasessantacinquenni.

8. Alla domanda deve essere allegata una perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione attestante:

a) il nesso di causalità tra i danni rilevati e l'evento sismico;

b) la descrizione del danno, anche mediante quanto riportato dalla scheda AeDES più recente riguardante l'edificio, e la descrizione degli interventi che sono necessari per rimuovere lo stato di inagibilità certificato nell'ordinanza sindacale;

c) il computo metrico estimativo dei lavori di ripristino nonché di realizzazione delle finiture connesse ove ammissibili, redatto sulla base del prezzario regionale, integrato con le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l'IVA;

d) una esauriente documentazione fotografica del danno subito dall'edificio;

e) il progetto degli interventi strutturali, comprensivo dei particolari costruttivi;

f) una valutazione speditiva di evidenti carenze, quali collegamenti mancanti o inadeguati tra orizzontamenti e maschi murari e fra questi ultimi, o spinte orizzontali generate dalle coperture o da strutture voltate;

g) il tempo stimato necessario all'esecuzione dei lavori.

Articolo 4

Ammissione al finanziamento e determinazione del contributo

1. Il Comune, entro i 30 giorni successivi alla scadenza per la presentazione della domanda, verifica l'ammissibilità al finanziamento di ogni intervento proposto e determina il contributo ammissibile a finanziamento dandone comunicazione al Commissario Delegato.

2. Il Commissario Delegato, per le finalità di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto nella OCDPC 129/2013, Art. 2 comma 4, fornisce ai Comuni gli elementi parametrici secondo gli esiti delle schede AeDES, sui quali valutare in prima istanza la congruità delle richieste ed attivare, se del caso, i necessari supplementi di istruttoria.

3. Il Commissario a seguito della documentazione pervenuta dai comuni, calcola l'importo ammissibile complessivo di tutti gli interventi e determina entro 30 giorni i contributi riconosciuti. I contributi erogabili, in fase di prima applicazione, sono rapportati alle risorse da destinarsi al ripristino, disponibili all'esito dell'istruttoria, individuando così la frazione percentuale effettivamente erogabile per ciascun contributo, che viene immediatamente resa nota ai comuni.

4. Gli stessi comuni, applicano la percentuale all'importo ammissibile a finanziamento per le domande pervenute e comunicano l'entità del contributo riconosciuto e di quello erogabile in fase di prima applicazione a ciascun richiedente.

5. Qualora l'edificio oggetto dell'intervento sia coperto da polizza assicurativa per il risarcimento danni da eventi sismici il contributo è limitato alla differenza tra il finanziamento concesso, incrementato dei premi sostenuti nel quinquennio precedente, ed il risarcimento assicurativo.

Articolo 5
Esecuzione dei lavori

1. I lavori devono essere comunque ultimati entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, a pena di decadenza del contributo.

2. A richiesta dei proprietari interessati, i Comuni possono autorizzare, per giustificati motivi, la proroga del termine di cui al comma 1 per non più di ulteriori sei mesi.

3. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori, in dipendenza di motivati provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione, accertato dal Comune, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi.

4. Qualora i lavori non vengano iniziati o ultimati nei termini stabiliti ai sensi dei commi 1 e 2, il Comune procede alla revoca del contributo attribuito previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni.

5. Sono consentite eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori nel rispetto delle procedure previste nella presente ordinanza, fermo restando il limite del contributo concesso per l'intero edificio.

Articolo 6
Interventi da iniziare

1. Il contributo è erogato a cura del Comune competente all'impresa esecutrice dei lavori ed ai tecnici che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento del progetto per la sicurezza, secondo le percentuali risultanti dal computo metrico estimativo di cui all'art. 3, comma 8, lett. c), nei tempi e nei modi di seguito indicati:

a) il 40% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune dello stato di avanzamento, asseverato dal Direttore dei Lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 50% dei lavori ammessi;

b) il 60% a saldo del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune della documentazione seguente, asseverata dal Direttore dei Lavori:

b.1) attestazione di regolare esecuzione dei lavori e dichiarazione finalizzata a documentare la raggiunta piena agibilità dell'edificio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari ivi residenti;

b.2) consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d'opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori;

b.3) rendicontazione delle spese sostenute da documentarsi a mezzo di fatture;

b.4) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;

b.5) giornale dei lavori.

2. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 2 è stabilito, a pena di decadenza dal contributo, in sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

3. Su richiesta dei beneficiari del contributo l'erogazione dello stesso può avvenire in unica soluzione a conclusione dei lavori, alla presentazione della documentazione di cui al comma 2.

Il Comune dà comunicazione al Commissario Delegato delle avvenute erogazioni.

Articolo 7

Interventi già iniziati o conclusi prima dell'emanazione dell'Ordinanza

1. Le spese sostenute per interventi iniziati prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza, possono essere rimborsate al richiedente, nei limiti stabiliti dalla stessa ordinanza, purché:

a) i lavori siano stati eseguiti per le finalità stabilite all'art. 1;

b) la domanda contenga le informazioni richieste all'art. 4;

c) la perizia asseverata dal progettista contenga quanto previsto all'art. 3, comma 8;

d) siano forniti i documenti tecnico contabili, le ricevute originali delle spese e dei pagamenti.

2. Il Comune verifica l'ammissibilità al finanziamento dell'intervento proposto e determina il contributo ammissibile. A tal fine, in presenza di domande e perizie presentate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, il comune può consentire di integrare la documentazione già inviata con quanto previsto all'art. 3.

3. Il Comune, in presenza della determinazione del contributo ammissibile e di lavori già ultimati, calcola il contributo attribuito e lo eroga in unica soluzione, previa presentazione da parte dell'impresa e del Direttore dei Lavori, dei documenti previsti all'art. 7. Nel caso di lavori non ancora ultimati le erogazioni avvengono, per quanto possibile, con le modalità previste dallo stesso art. 7.

Articolo 8

Obblighi a carico dei beneficiari del contributo

1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d'uso in atto al momento del sisma prima di due anni dalla data di completamento degli interventi di ripristino, a pena di decadenza dal contributo.

2. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi da parenti o affini fino al quarto grado o dall'affittuario, prima della data di ultimazione degli interventi di ripristino che hanno beneficiato dei contributi previsti dalla presente ordinanza, ovvero prima di due anni dalla stessa ultimazione nel caso di unità immobiliare affittata, è dichiarato decaduto ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.

3. In pendenza dell'esecuzione dei lavori, rimangono sospesi i contratti di locazione e riprendono efficacia, con le stesse pattuizioni, dopo l'ultimazione dei lavori eseguiti e rimangono inalterati per i successivi 2 anni.

Articolo 9
Controlli

Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza, il Comune vigila sulla corretta esecuzione dei lavori.

La struttura tecnica del Commissario Delegato provvede ad attuare specifiche attività di controllo tecnico amministrativo, con metodo a campione, sugli interventi eseguiti. Nel caso di false attestazioni o dichiarazioni, oltre alle sanzioni di legge, interverrà la decadenza dall'intero contributo.

Articolo 10
Esclusione dai contributi

1. Sono esclusi dal contributo della presente ordinanza gli immobili che siano stati interessati da interventi edilizi totalmente abusivi senza che sia intervenuta sanatoria.